SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 24**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 gennaio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1990 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 dicembre 1989 (*G.U.* n. 294 del 18 dicembre 1989).

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

Si avverte che verrà interrotto l'invio dei fascicoli agli abbonati che non saranno in regola con il rinnovo alla data del 3 febbraio 1990.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lazio

Regione Sicilia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1989.

Approvazione di stralcio al terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-1989.

90A0312

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3:

Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico, in Firenze:

Rimborso di obbligazioni «AH/80 - 13%».

Obbligazioni «AM/80 - 13,5%» sorteggiate il 25 ottobre 1989.

Andaloro Giuseppe & Ci., società per azioni, in Udine: Estrazione di obbligazioni.

Fioravanti, società per azioni, in Arcugnano (Vicenza): Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1989.

Berflex export, società per azioni, in Vigevano:

Obbligazioni «Emissione 3 maggio 1984» sorteggiate il 15 dicembre 1989.

Obbligazioni «Emissione 18 dicembre 1975» sorteggiate il 15 dicembre 1989.

Iris Napoli, società per azioni, in Mugnano di Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1989.

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni «ISVEIMER 14,75% - 1985/1992 - 90ª emissione» sorteggiate il 1° dicembre 1989.

Fardea, società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1989.

Corsini, società per azioni, in Montelabbate (Pesaro): Obbligazioni «Corsini S.p.a. - Emissione 1989» sorteggiate l'11 dicembre 1989.

Centrobanca - Banca centrale di credito popolare, società per azioni, in Milano: Rimborso di obbligazioni «Emissione marzo 1975».

Rettifiche

Immobiliare Crostolo, società per azioni, in Gualtieri (Reggio Emilia): Errata-corrige all'avviso C-30116 pubblicato nel supplemento straordinario (Bollettino Estrazioni n. 90) alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1989.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 12 gennaio 1990, n. 11.

Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DENOMINAZIONE D'ORIGINE, ZONA DI PRODUZIONE E CARATTERISTICHE DEL «PROSCIUTTO DI MODENA»

Art. 1.

Denominazione d'origine e zona di produzione

1. La denominazione «prosciutto di Modena» è riservata esclusivamente al prosciutto le cui fasi di produzione, dalla salagione alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione, che corrisponde alla particolare zona collinare insistente sul bacino oro-idrografico del fiume Panaro e sulle valli confluenti, e che, partendo dalla fascia pedemontana, non supera i 900 metri di altitudine comprendendo i territori dei seguenti comuni: Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Marano, Guiglia, Zocca, Montese, Maranello, Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Pievepelago, Riolunato, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montano, Monteveglio, Savigno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Castello di Serravalle, Castel d'Aiano, Bazzano, Zola Predosa, Bibbiano, San Polo d'Enza, Quattro Castella, Ciano d'Enza, Viano, Castelnuovo Monti.

Art. 2.

Caratteristiche delle parti utilizzate e stagionatura

1. Il «prosciutto di Modena» si ottiene dalla coscia fresca di suini di razza bianca, esclusi verri e scrofe, allevati in stabulazione nel territorio nazionale, tempestivamente sanati, alimentati nel trimestre precedente la macellazione con sostanze tali da limitare l'apporto di grassi ad una percentuale inferiore al dieci per cento, riposati, digiuni, macellati in condizioni sanitarie perfette, e sottoposti al dissanguamento secondo le migliori tecniche di produzione. La coscia fresca deve avere per base ossea il femore, la tibia, la rotula e la prima fila delle ossa tarsiche.

2. La stagionatura del prodotto denominato «prosciutto di Modena» non può essere inferiore a nove mesi a partire dall'ingresso della coscia fresca nello stabilimento di stagionatura.

3. Le cosce fresche del «prosciutto di Modena» non devono subire, tranne la refrigerazione, alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione.

Art. 3.

Caratteristiche del prodotto

1. Le particolari caratteristiche qualitative del «prosciutto di Modena» al termine della stagionatura rispondono ai seguenti requisiti:

a) forma a pera, con esclusione del piedino, ottenuta con la eliminazione dell'eccesso di grasso mediante rifilatura e asportazione di parte delle cotenne e del grasso di copertura;

b) peso minimo non inferiore a chilogrammi sette;

c) colore rosso vivo del taglio;

d) sapore sapido ma non salato;

e) aroma di profumo gradevole, dolce ma intenso anche nelle prove dell'ago;

f) consistenza caratteristica della carne dell'animale di provenienza.

Capo II

CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

Art. 4.

Controlli

1. Le imprese produttrici del «prosciutto di Modena» presenti nella zona del bacino del Panaro di cui all'articolo 1 e operanti nei comuni di cui al medesimo articolo sono tenute a consentire ispezioni ai locali ove avviene la lavorazione, nonché controlli, verifiche ed esami delle carni da lavorare o lavorate e dei procedimenti di lavorazione, nonché in ordine alla tenuta della documentazione comprovante l'osservanza delle norme previste dalla presente legge.

2. Le imprese produttrici di «prosciutto di Modena» devono essere autorizzate ai sensi delle vigenti leggi sanitarie nonché, con autonomo atto, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in riferimento alla verifica della qualità e della tipicità del prodotto e alla idoneità della produzione a conformarsi al dettato della presente legge.

Art. 5.

Contrassegni per la commercializzazione

1. All'atto dell'introduzione negli stabilimenti di lavorazione la coscia fresca di suino deve essere provvista di un marchio indelebile o di un sigillo atti a garantire la provenienza del prodotto dalle zone di cui all'articolo 1 e la data di inizio della stagionatura, nonché accompagnata dalla documentazione necessaria, ancorché cumulativa per più pezzi, atta a garantire la corrispondenza del prodotto a quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3.

2. Al momento dell'immissione al consumo il «prosciutto di Modena» deve riportare su una delle due guance un particolare contrassegno indelebile che garantisca la qualità e l'origine del prodotto e che consenta l'individuazione puntuale del produttore.

3. Il «prosciutto di Modena» può essere commercializzato anche frazionato purché su ogni pezzo o porzione compaia la qualificazione del prodotto. In tal caso il contrassegno di qualità e di individuazione puntuale del produttore è apposto sull'involucro di contenimento del pezzo o porzione.

Capo III

VIGILANZA E CONSORZI VOLONTARI

Art. 6.

Vigilanza

1. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è attribuita, per quanto di rispettiva competenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanità e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

Vigilanza delegata

1. Con apposito decreto emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, l'incarico della vigilanza di cui all'articolo 6 può essere demandato ad un consorzio volontario di produttori avente i seguenti requisiti:

a) rappresenti non meno del cinquanta per cento dei produttori operanti nella zona delimitata ai sensi dell'articolo 1 e che lavorino non meno del cinquanta per cento della produzione accertata nell'ultimo triennio;

b) sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione al consorzio stesso, a parità di diritti, di qualsiasi produttore che abbia i propri stabilimenti nella zona di cui all'articolo 1 ed operi nel rispetto della presente legge;

c) offra la necessaria garanzia organizzativa e finanziaria per un'efficace attuazione dei compiti di vigilanza.

2. Eventuali modificazioni allo statuto del consorzio eventualmente affidatario dell'incarico di vigilanza sono preventivamente approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltua e delle foreste.

3. Il consorzio ove delegato è assistito da una commissione tecnico-scientifica comprendente un esperto di chiara fama, un esperto nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, un esperto nominato dal Ministro della sanità, e tre esperti nominati dal presidente della giunta della regione Emilia-Romagna sentiti i presidenti delle province di Modena, Bologna e Reggio Emilia. Tale commissione è presieduta dal presidente del consorzio del prosciutto di Modena.

Capo IV

DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI E LA SLEALE CONCORRENZA

Art. 8.

Disposizioni penali

1. Chiunque produce, pone in vendita e/o immette al consumo sotto la denominazione di cui all'articolo 1 prosciutti non rispondenti alle prescrizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire diecimila a lire cinquantamila per ogni prosciutto posto in vendita o comunque distribuito per il consumo, fino a un massimo di cinque milioni di lire.

2. Alla stessa pena è soggetto chiunque fa uso della denominazione «prosciutto di Modena», accompagnata da qualificativi o da diminutivi o da maggiorativi o da consimili deformazioni dell'anzidetto nome di origine — ivi comprese le indicazioni in lingua estera traducenti l'espressione «prosciutto di Modena» — o comunque fa uso di indicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, per indicare prodotti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge.

Art. 9.

Contraffazione

1. Chiunque contraffà, altera o comunque fa uso illecito delle marchiature o del sigillo, o del contrassegno di cui all'articolo 5 della presente legge, ovvero li usa alterati o contraffatti, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire centomila a lire un milione.

2. In caso di recidiva, o nel caso che siano destinati alla vendita o comunque alla esportazione in Paese straniero — sotto la denominazione di cui all'articolo 1 — prosciutti non rispondenti ai requisiti della presente legge ovvero provvisti di marchiature, sigilli o contrassegni alterati o contraffatti, le pene di cui all'articolo 8 e al precedente comma 1 sono raddoppiate.

Art. 10.

Impedimento alle verifiche e falsa documentazione

1. Chiunque — per quanto attiene alla produzione del prosciutto di Modena — impedisce l'espletamento delle verifiche e dei controlli di cui al precedente articolo 4 è punito con la multa da lire centomila a lire cinquecentomila; chi tiene falsamente i registri e la documentazione di cui allo stesso articolo 4 è punito con la multa da lire ottantamila a lire quattrocentomila.

2. Lo stesso, indipendentemente dall'applicazione di tali pene, può essere privato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del diritto alla marchiatura indicata dall'articolo 5 per un periodo da uno a sei mesi.

Art. 11.

Pubblicazione della sentenza

1. La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 8, 9 e 10 della presente legge importa la pubblicazione della sentenza su due giornali a larga diffusione nazionale, dei quali uno quotidiano ed uno di settore.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Norme di esecuzione

1. Le norme di esecuzione della presente legge sono definite con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. Le norme di esecuzione in particolare:

a) disciplinano le tecniche ed il ciclo di preparazione del «prosciutto di Modena» in riferimento agli usi tradizionali osservati nel tempo;

b) determinano i mezzi di controllo della produzione;

c) definiscono le modalità per la tenuta dei registri e della documentazione di cui all'articolo 4, per l'adozione del contrassegno di cui all'articolo 5, e per l'applicazione dei marchi, dei sigilli e dei contrassegni a garanzia dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge;

d) dispongono in ordine all'autorizzazione ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 4.

3. Per i compiti di cui alla presente legge i Ministeri interessati possono delegare le regioni nei modi e nelle forme previste dalle vigenti leggi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1420):

Presentato dall'on. BORTOLANI ed altri il 6 agosto 1987.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 13 novembre 1988, con pareri delle commissioni II, X e XII.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, l'11, 12 maggio 1988; 2, 15 giugno 1988; 20 luglio 1988; 5 ottobre 1988.

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 20 dicembre 1988.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, il 20 dicembre 1988 e approvato il 21 dicembre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1511):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 6 febbraio 1989, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 10ª, 12ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione il 5 aprile 1989, 8 maggio 1989, 20 dicembre 1989 e approvato il 21 dicembre 1989.

90G0029

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 1990.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di dicembre 1989 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di dicembre 1989;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di dicembre 1989 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.293,586
Marco tedesco	»	743,126
Franco francese	»	217,514
Fiorino olandese	»	658,634
Franco belga	»	35,363
Lira sterlina	»	2.063,820
Lira irlandese	»	1.960,462
Corona danese	»	191,359
Dracma greca	»	8,069
E.C.U.	»	1.507,267
Dollaro canadese	»	1.113,280
Yen giapponese	»	8,999
Franco svizzero	»	824,413
Scellino austriaco	»	105,608
Corona norvegese	»	192,917
Corona svedese	»	215,713
Marco finlandese	»	314,009
Escudo portoghese	»	8,480
Peseta spagnola	»	11,514
Dollaro australiano	»	1.017,424

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e del 31 dicembre 1989, è accertato, per il mese di dicembre 1989, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	20,75
Albania:		
Lek	»	203,41
Algeria:		
Dinaro algerino	»	158,74
Angola:		
Kwanza	»	42,88
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	347,73
Argentina:		
Austral	Lit.	0,83
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.426,28
Bangla Desh:		
Taka	»	41,03
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	639,81
Belize:		
Dollaro Belize	»	641,56
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.283,12
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	77,15
Birmania:		
Kyat	»	191,11
Bolivia:		
Boliviano	»	437,56
Botswana:		
Pula	»	680,50
Brasile:		
Nuovo cruzado	»	146,75
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	671,43
Bulgaria:		
Leva	»	1.544,07
Burundi:		
Franco Burundi	»	7,66
Cambogia:		
Riel	»	8,55
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	16,97
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	476,29
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.545,93
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	90,09
Cile:		
Peso cileno	»	4,63
Cina:		
Renmimbi	»	311,58
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.675,91
Colombia:		
Peso colombiano	»	3,09
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,32
Corea del nord:		
Won	»	1.326,92
Corea del sud:		
Won	»	1,90
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	15,31

Paese / Valuta		
Cuba:		
Peso cubano	Lit.	1.616,04
Dominicana:		
Peso dominicano	»	190,69
Ecuador:		
Sucre	»	1,99
Egitto:		
Lira egiziana	»	501,61
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	230,07
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	351,44
Etiopia:		
Birr	»	626,52
Filippine:		
Peso filippino	»	59,80
Gambia:		
Dalasi	»	167,95
Germania Rep. Dem.:		
Marco G.R.D.	»	739,00
Ghana:		
Cedi	»	4,27
Giamaica:		
Dollaro Giamaica	»	201,84
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	7,35
Giordania:		
Dinaro giordano	»	1.925,18
Guatemala:		
Quetzal	»	451,24
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	1,97
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	4,28
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	40,84
Haiti:		
Gourde	»	256,62
Honduras:		
Lempira	»	641,56
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	164,51
India:		
Rupia indiana	»	77,15
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,71
Iran:		
Rial iraniano	»	18,22
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	4.159,18
Islanda:		
Corona islandese	»	20,78
Israele:		
Shekel	»	654,30

Paese / Valuta		
Jugoslavia:		
Dinaro jugoslavo	Lit.	0,01
Kenia:		
Scellino keniota	»	59,82
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	4.342,11
Laos:		
Kip	»	2,20
Libano:		
Lira libanese	»	2,71
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.283,12
Libia:		
Dinaro libico	»	4.364,28
Macao:		
Pataca	»	154,14
Madagascar:		
Franco rep. malgascia	»	0,94
Malawi:		
Kwacha	»	480,02
Malaysia:		
Ringgit	»	475,04
Maldive:		
Rufiyaa	»	137,24
Malta:		
Lira maltese	»	3.796,19
Marocco:		
Dirham Marocco	»	154,89
Mauritania:		
Ouguiya	»	14,75
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	86,45
Messico:		
Peso messicano	»	0,48
Mongolia:		
Tugrik	»	382,45
Mozambico:		
Metical	»	1,54
Nepal:		
Rupia nepalese	»	53,59
Nicaragua:		
Cordoba	»	0,06
Nigeria:		
Naira	»	171,52
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	765,11
Oman:		
Rial Oman	»	3.354,62
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	60,85
Panama:		
Balboa	»	1.283,12
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.489,37

Paraguay:		
Guarani	Lit.	1.06
Perù:		
Inti	»	0,12
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	12,07
Polonia:		
Zloty	»	0.23
Qatar:		
Riyal Qatar	»	354,31
Romania:		
Leu	»	144,49
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	16,66
São Tomé:		
Dobra	»	12,09
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	233.20
Sierra Leone:		
Leone	»	20,39
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	671,43
Siria:		
Lira siriana	»	61,10
Somalia:		
Scellino somalo	»	2,89
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	32,31
Sud Africa		
Rand	»	498,87
Sudan:		
Lira sudanese	»	112,67
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	721,86
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	49,12
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	6,82
Thailandia:		
Baht	»	50,29
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	302,69
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.390,90
Turchia:		
Lira turca	»	0,55
Uganda:		
Scellino ugandese	»	3,48
Ungheria:		
Forint	»	20,33
URSS:		
Rublo	»	2.112,09
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	1,65
Venezuela:		
Bolivar	Lit.	29,54
Vietnam:		
Dong	»	0,28
Yemen merid.:		
Dinaro Yemen	»	3.740,88
Yemen sett.:		
Rial	»	131,92
Zaire:		
Zaire	»	2,93
Zambia:		
Kwacha	»	66,23
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	567,61

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A0388

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 dicembre 1989.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, quinquennali, con godimento 1° gennaio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° gennaio 1990, al prezzo di emissione di L. 97,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° luglio 1990, è pari al 6,85 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo, e nei mesi di ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi piu vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° luglio e al 1° gennaio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1990 e l'ultima il 1° gennaio 1995.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12.50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1995 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 2 gennaio 1990 e termineranno il giorno 4 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata di cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto, fra l'altro, che la Banca stessa può avvalersi di aziende e istituti di credito nonché degli operatori ammessi a partecipare alle aste dei BOT, ai sensi del decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela. La Banca d'Italia può inoltre costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o più soluzioni, entro il 27 gennaio 1990.

L'eventuale importo relativo ai dietimi di interessi sarà versato, con bonifico di tre giorni, al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986.

La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti versamenti, emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990 - 1995» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1990».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990 - 1995» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1990».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia pèr la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1990 -1995» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1990».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1990 valutati in L. 136.995.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1990
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 373

90A0410

DECRETO 24 gennaio 1990.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1985 (settennali), 1° febbraio 1985 (decennali), 1° febbraio 1986 (decennali), 1° febbraio 1987 (decennali) e 18 febbraio 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1990 e scadenza nel mese di febbraio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 310322/66-AU-77 del 18 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1985, sottoscritti per l'importo di lire 5.500 miliardi;

n. 310323/66-AU-78 del 18 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° febbraio 1985, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

n. 620665/66-AU-102 del 24 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° febbraio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 2.400 miliardi;

n. 425322/66-AU-127 del 24 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° febbraio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 425428/66-AU-128 del 3 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 18 febbraio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, fra l'altro, è stato modificato l'art. 5 dei suddetti decreti del 24 gennaio 1987 e del 3 febbraio 1987, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da lire un milione, determinando per moltiplicazione le cedole afferenti agli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1990 e scadenza nel mese di febbraio 1991;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di febbraio 1990, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 310322 e n. 310323 del 18 gennaio 1985, n. 620665 del 24 gennaio 1986, n. 425322 del 24 gennaio 1987, n. 425428 del 3 febbraio 1987, meglio citati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di febbraio 1991, è determinato nella misura:

del 12,20% per i CCT settennali 1° febbraio 1985 - codice ABI 12821, emessi per lire 5.500 miliardi, cedola n. 6;

del 12,45% per i CCT decennali 1° febbraio 1985 - codice ABI 12822, emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 6;

del 12,20% per i CCT decennali 1° febbraio 1986 - codice ABI 12851, emessi per lire 2.400 miliardi, cedola n. 5;

del 13,15% per i CCT decennali 1° febbraio 1987 - codice ABI 12877, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 4;

del 13,15% per i CCT decennali 18 febbraio 1987 - codice ABI 12878, emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 4.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di lire 3.157.286.250.000, così ripartite:

L. 671.000.000.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1985;

L. 747.000.000.000 per i CCT decennali 1° febbraio 1985;

L. 292.800.000.000 per i CCT decennali 1° febbraio 1986;

L. 657.493.750.000 per i CCT decennali 1° febbraio 1987;

L. 788.992.500.000 per i CCT decennali 18 febbraio 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1990

Il Ministro: CARLI

90A0406

DECRETO 24 gennaio 1990.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1984 (settennali), 1° agosto 1984 (settennali), 16 agosto 1985 (quinquennali), 18 febbraio 1986 (quinquennali), 19 agosto 1987 (quinquennali), 1° febbraio 1988 (quinquennali), 1° agosto 1988 (quinquennali) e 1° febbraio 1989 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1990 e scadenza nel mese di agosto 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 205646/66-AU-58 del 19 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 26 gennaio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1984, sottoscritti per l'importo di lire 6.500 miliardi;

n. 211801/66-AU-69 del 18 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1984, sottoscritti per l'importo di lire 6.500 miliardi;

n. 316747/66-AU-89 del 3 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 agosto 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 16 agosto 1985, sottoscritti per l'importo di lire 1.750 miliardi;

n. 621164/66-AU-103 del 10 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 febbraio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 525 miliardi;

n. 428157/66-AU-141 del 10 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 19 agosto 1987, sottoscritti per l'importo di lire 250 miliardi;

n. 250385/66-AU-152 del 27 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° febbraio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 3.100 miliardi;

n. 253277/66-AU-165 del 27 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° agosto 1988, sottoscritti per l'importo di lire 900 miliardi;

n. 570110/66-AU-178 del 23 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° febbraio 1989, sottoscritti per l'importo di lire 3.300 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1990 e scadenza nel mese di agosto 1990;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento nel mese di febbraio 1990, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 205646 del 19 gennaio 1984, n. 211801 del 18 luglio 1984, n. 316747 del 3 agosto 1985, n. 621164 del 10 febbraio 1986, n. 428157 del 10 agosto 1987, n. 250385 del 27 gennaio 1988, n. 253277 del 27 luglio 1988 e n. 570110 del 23 gennaio 1989, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di agosto 1990, è determinato nella misura:

del 6,70% per i CCT settennali 1° febbraio 1984 - codice ABI 12803, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 13;

del 6,30% per i CCT settennali 1° agosto 1984 - codice ABI 12814, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 12;

del 5,85% per i CCT quinquennali 16 agosto 1985 - codice ABI 12835, emessi per lire 1.750 miliardi, cedola n. 10;

del 5,85% per i CCT quinquennali 18 febbraio 1986 - codice ABI 12852, emessi per lire 525 miliardi, cedola n. 9;

del 6,30% per i CCT quinquennali 19 agosto 1987 - codice ABI 12897, emessi per lire 250 miliardi, cedola n. 6;

del 6,75% per i CCT quinquennali 1° febbraio 1988 - codice ABI 13011, emessi per lire 3.100 miliardi, cedola n. 5;

del 6,95% per i CCT quinquennali 1° agosto 1988 - codice ABI 13022, emessi per lire 900 miliardi, cedola n. 4;

del 6,95% per i CCT quinquennali 1° febbraio 1989 - codice ABI 13033, emessi per lire 3.300 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.494.968.625.000, così ripartite:

L. 435.500.000.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1984;
L. 409.500.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1984;
L. 102.375.000.000 per i CCT quinquennali 16 agosto 1985;
L. 30.712.500.000 per i CCT quinquennali 18 febbraio 1986;
L. 15.749.375.000 per i CCT quinquennali 19 agosto 1987;
L. 209.242.250.000 per i CCT quinquennali 1° febbraio 1988;
L. 62.547.750.000 per i CCT quinquennali 1° agosto 1988;
L. 229.341.750.000 per i CCT quinquennali 1° febbraio 1989,

e farà carico del cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1990

Il Ministro: CARLI

90A0407

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 dicembre 1989.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Casteldelci in provincia di Pesaro e Urbino. (Ordinanza n. 1849/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 della legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Vista la nota n. 400 del 6 marzo 1989 del comune di Casteldelci con la quale viene richiesto un finanziamento di L. 390.000.000 per eliminare l'incombente pericolo per la pubblica incolumità causato dal movimento franoso in località Cabatarcio;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 25 gennaio 1989 nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità nel caso in cui avvengano fenomeni sismici o avverse condizioni climatiche;

Ravvisata la necessità di consentire un immediato intervento teso alla eliminazione del potenziale pericolo per la eliminazione dei più impellenti pericoli per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Casteldelci di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 390.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulle residue disponibilità di cui alla legge 10 febbraio 1989, n. 48.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità urgenti e indifferibili e per la loro attuazione il comune di Casteldelci può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

90A0411

ORDINANZA 30 dicembre 1989.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Bagnoregio in provincia di Viterbo. (Ordinanza n. 1850/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 della legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Vista la propria ordinanza del 12 aprile 1988, n. 1433/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1988, con la quale si assegna al comune di Bagnoregio la somma di L. 3.000.000.000 da utilizzarsi per la rimozione del pericolo, per la pubblica e privata incolumità causato da dissesti di natura idrogeologica in località Civita di Bagnoregio;

Vista la nota n. 4312 del 4 novembre 1989 del comune di Bagnoregio con la quale si richiede un finanziamento suppletivo di L. 3.000.000.000 per una serie di interventi a completamento dei lavori avviati con la su citata ordinanza al fine di eliminare del tutto il pericolo incombente;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di aderire, sia pure parzialmente, alla richiesta per consentire comunque un immediato intervento teso al completamento essenziale delle opere in corso;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un immediato intervento per il completamento di lavori di consolidamento in atto tesi alla eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità nel comune di Bagnoregio, di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché sulle residue disponibilità di cui alla legge 10 febbraio 1989, n. 48.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità urgenti e indifferibili.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

90A0412

ORDINANZA 30 dicembre 1989.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 1062/FPC/ZA del 16 luglio 1987 concernente l'attuazione degli interventi diretti all'adeguamento antisismico degli edifici pubblici nelle zone delle province di Lucca e Massa Carrara e nei comuni delle province di Modena, Parma e Reggio Emilia. (Ordinanza n. 1859/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 3, comma 20, della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Vista l'ordinanza n. 1062/FPC/ZA del 16 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1987, con la quale si dettano disposizioni per l'attuazione degli interventi citati in titolo;

Vista l'ordinanza n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1987, n. 128, con la quale si dettano norme in merito ai compensi professionali e alla revisione prezzi per tutte le opere con onere a carico del fondo per la protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1988, n. 31, con la quale vengono disposte misure dirette ad accelerare le procedure di approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le note n. 155/MM del 6 luglio 1989 dell'assessorato all'ambiente, energia e protezione civile della regione Toscana e n. 15291/20.1 del 13 settembre 1989 del dipartimento ambiente e difesa del suolo della regione Emilia-Romagna con le quali, tra l'altro, vengono suggerite alcune modifiche alla citata ordinanza n. 1062/FPC/ZA, peraltro già oggetto di discussione in seno alla commissione istituita ai sensi dell'art. 3 della stessa ordinanza, concernenti, oltre alcuni aspetti procedurali, l'opportunità di erogare i finanziamenti in due fasi: finanziando in un primo tempo la progettazione esecutiva e, solo in un secondo tempo, gli interventi medesimi, sulla base dei costi stimati con la progettazione esecutiva;

Tenuto conto delle problematiche emerse nel corso della riunione tenutasi in data 24 novembre 1989 presso il Dipartimento della protezione civile, con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni Toscana ed Emilia-Romagna nonché degli altri enti locali interessati, con particolare riferimento alla necessità di risolvere specifiche situazioni di intervento che richiedono anche limitate opere di carattere geotecnico sui siti strettamente adiacenti ad edifici ricompresi nei programmi operativi;

Ravvisata l'opportunità di assegnare i fondi direttamente ai comuni ed agli altri enti locali interessati anziché alle regioni Toscana ed Emilia-Romagna come previsto nella citata ordinanza n. 1062/FPC/ZA;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 2 dell'ordinanza n. 1062/FPC/ZA del 16 luglio 1987 è così modificato:

«I fondi stanziati ai sensi dell'art. 3, comma 20, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono destinati, secondo i programmi operativi di cui al successivo art. 4, per lire 40 miliardi ai comuni indicati al precedente art. 1 appartenenti alla regione Toscana e per lire 5 miliardi ai comuni indicati al precedente art. 1 appartenenti alla regione Emilia-Romagna.

Le relative assegnazioni vengono disposte con successivi provvedimenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile».

Il quarto comma del citato art. 4 è così sostituito:

«Sulla base di tali programmi operativi, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, preliminarmente, dispone le assegnazioni di spesa ai comuni ed agli altri enti competenti per la redazione dei progetti e per le eventuali indagini sulle strutture degli edifici e di carattere geotecnico. Successivamente, sulla base dei costi determinati dalle previsioni progettuali, il Ministro per il coordinamento della protezione civile dispone gli ulteriori finanziamenti, per la realizzazione degli interventi, a favore dei comuni e degli altri enti competenti».

L'art. 5 è così sostituito:

«I progetti, oltre agli interventi strutturali possono prevedere anche le opere di finitura ad essi strettamente connesse nonché eventuali interventi di consolidamento dei terreni o di realizzazione di opere speciali nel sottosuolo connesse alla salvaguardia degli edifici inclusi nei programmi operativi.

I progetti, oltre alle eventuali autorizzazioni, approvazioni, visti e nulla-osta prescritti dalle vigenti disposizioni, vengono assoggettati al parere vincolante dei competenti organi regionali.

I lavori saranno affidati dai comuni o dagli enti da essi delegati nel rispetto delle vigenti norme».

Dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente articolo:

«Le regioni, con i propri uffici, provvedono a vigilare sull'attuazione del programma operativo da parte degli enti destinatari dei finanziamenti e ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

90A0416

ORDINANZA 22 gennaio 1990.

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 1862/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1786/FPC del 21 agosto 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1989, con la quale è stata disposta, da ultimo, la proroga fino al 31 dicembre 1989 del collocamento in aspettativa del sindaco o di un assessore da lui delegato;

Visto il fonogramma n. 66180 del 18 dicembre 1989 con il quale il comune di Pozzuoli richiede una ulteriore proroga fino al 30 giugno 1990 del collocamento in aspettativa del sindaco o di un assessore da lui delegato;

Visto il telegramma n. 540/BRA/GAB del 13 gennaio 1990 con il quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole circa la predetta richiesta;

Considerato che il decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, ha disposto la proroga al 30 giugno 1990, limitatamente al sindaco o al suo delegato, nei comuni disastrati e gravemente danneggiati, del termine del 30 giugno 1989 previsto dall'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, relativo al collocamento in aspettativa degli amministratori comunali delle zone terremotate della Basilicata e della Campania;

Ravvisata pertanto l'opportunità di adottare analoga disposizione per il comune di Pozzuoli, accogliendo in tali limiti la richiesta formulata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Sono prorogate al 30 giugno 1990 le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa di cui all'ordinanza n. 1786/FPC del 21 agosto 1989, citata nelle premesse, limitatamente al sindaco o ad un assessore da lui delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A0417

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 1987.

Adozione del piano territoriale paesistico «Castelli Romani - ambito territoriale n. 9». (Deliberazione n. 2276).

LA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale;

Visto l'art. 1-*bis* della legge n. 431 dell'8 agosto 1985 che impone alle regioni di provvedere alla redazione dei piani territoriali paesistici ed a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge n. 431/1985 e della legge n. 1497/1939;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di piani territoriali paesistici degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della suddetta legge, il quale agli articoli 23 e 24 detta norme di attuazione dei piani stessi;

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1953, 12 gennaio 1954, 2 aprile 1954, 24 aprile 1954, 18 ottobre 1954, 29 aprile 1955, 14 febbraio 1959, 29 agosto 1959, 5 aprile 1960, 3 novembre 1961, 25 maggio 1962, 7 settembre 1962, 2 dicembre 1963, 20 giugno 1967, 17 luglio 1967, 26 settembre 1970, 1° febbraio 1971, 5 luglio 1971, 11 marzo 1969, 11 febbraio 1960, 1° ottobre 1976, con i quali parte del territorio dei comuni appresso indicati è stato sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939; e che alcune aree venivano, con decreto ministeriale 22 maggio 1985, sottoposte a temporanea inedificabilità in attesa della redazione di un piano territoriale paesistico di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985;

Considerato che i tecnici incaricati dalla giunta regionale con deliberazione n. 1011 del 25 febbraio 1986 hanno provveduto alla redazione del piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale comprendente i seguenti comuni: Albano Laziale, Ariccia, Capranica Prenestina, Castel Gandolfo, Castel S. Pietro, Cave, Ciampino, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Palestrina, S. Vito Romano, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri, Zagarolo;

Considerato che l'assessore alla tutela ambientale ha proceduto a concertazioni con l'amministrazione provinciale di Roma in data 17 novembre 1986; nonché con le associazioni culturali, sindacati, federazioni di categoria, in data 1° dicembre 1986, e con le associazioni nazionali di bonifica, confagricoltura, coldiretti, E.P.T., consorzi di bonifica, ecc., il 5 dicembre 1986 e le comunità montane il 12 dicembre 1986, per quanto riguarda i criteri progettuali del piano stesso; nonché con i rappresentanti dei comuni di Frascati, Monte Porzio Catone, Rocca Priora, Zagarolo, Palestrina, Marino, Genzano, Lanuvio, Nemi, Lariano, Cave, Rocca di Cave, Capranica Prenestina, Castel S. Pietro, in data 17 dicembre 1986 presso l'amministrazione provinciale di Roma; con i rappresentanti dei comuni di Nemi, Grottaferrata, Genzano, Lanuvio, Montecompatri, Rocca Priora, Ciampino, Albano Laziale, Velletri, Frascati, Monteporzio, Marino, Rocca di Papa, Castel Gandolfo, Ariccia, Lariano, amministrazione provinciale di Roma, IX e XI comunità montana, in data 12 febbraio 1987 presso l'assessorato alla tutela ambientale;

Considerato che il piano territoriale paesistico, ambito territoriale n. 9 «Castelli Romani», in questione, comprende i seguenti elaborati:

E/1 — Vincoli ex legge n. 431/1985 (in cinque tavole) in scala 1 : 25.000;

E/2 — Area da sottoporre a tutela paesistica (in cinque tavole) in scala 1 : 25.000;

E/3 — Classificazione delle aree ai fini della tutela (in cinque tavole) in scala 1 : 25.000;

E/4 — Classificazione delle aree ai fini della tutela (in sedici tavole) in scala 1 : 10.000;

E/X — Aree da sottoporre a tutela paesistica in scala 1 : 50.000;

E/5 — Relazione;

E/6 — Norme tecniche di attuazione;

Ritenuto che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato in correlazione con il procedimento di formazione dei piani territoriali di coordinamento, è stato assicurato un coordinamento con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio;

Ritenuto che anche a seguito di quanto emerso nel corso delle discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle normative di piano nella competente commissione consiliare per l'urbanistica, la giunta ritiene opportuno:

a) precisare che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

b) stabilire che, fino all'approvazione definitiva del piano e delle relative norme da parte del consiglio regionale, l'esercizio della facoltà di deroga alle norme di piano nei casi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e per gli interventi previsti negli strumenti aventi efficacia di P.T.C. possa intervenire previo interpello della competente commissione consiliare per l'urbanistica entro termini brevi compatibili con quelli fissati dalle norme statali per il rilascio delle autorizzazioni nonchè del comitato tecnico consultivo per l'urbanistica;

Considerato che il decimo comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato con l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, attribuisce in ogni caso al Ministro per i beni culturali e ambientali la potestà di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi di opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, anche in difformità delle decisioni regionali; e che l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istituisce una competenza del Ministro dell'ambiente in materia di impatto ambientale, la quale nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico va esercitata di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali (comma quarto);

Considerato che le predette norme configurano una riserva di poteri ad organi dello Stato nella materia delegata concernente la tutela ambientale, e che detti poteri debbono e possono essere convenientemente preservati prevedendo che, nei casi richiamati nel precedente considerato, l'eventuale decisione intervenuta da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali o del Ministro dell'ambiente riguardo ad opere pubbliche dello Stato venga considerata siccome integrante una deroga alle tutele stabilite nel piano, tal quale prevista nella apposita norma del piano paesistico di cui alla presente deliberazione;

A maggioranza;

Delibera:

1) di adottare il piano territoriale paesistico denominato ambito territoriale n. 9 «Castelli Romani», il quale consta degli elaborati indicati nelle premesse e che, controfirmati dal competente assessore, sono allegati alla presente deliberazione;

2) di disporre chè il predetto piano venga pubblicato presso l'albo dei comuni interessati ai sensi e con le modalità degli articoli 2 e 3 della legge n. 1497/1939, che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e che dell'avvenuta pubblicazione e deposito degli atti sia dato avviso mediante manifesti da affiggere nei comuni interessati;

3) di disporre che gli atti, con l'attestazione della avvenuta pubblicazione, siano sottoposti al parere del comitato tecnico consultivo regionale - sezione I, che si esprimerà anche sulle osservazioni, è quindi rimessi al consiglio regionale competente per l'approvazione;

4) di disporre che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

(Omissis).

Roma, addì 28 aprile 1987

Il presidente: MONTALI

90A0391

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 1987.

Adozione del piano territoriale paesistico - ambito territoriale n. 10. (Deliberazione n. 2277).

LA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, che impone alle regioni di provvedere alla redazione dei piani territoriali paesistici ed a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge n. 431/1985 e della legge n. 1497/1939;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di piani territoriali paesistici degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della suddetta legge, il quale agli articoli 23 e 24 detta norme di attuazione dei piani stessi;

Visti i decreti ministeriali 7 gennaio 1957, 3 settembre 1959, 7 ottobre 1959, 29 giugno 1962, 7 gennaio 1966, 24 ottobre 1968, 26 ottobre 1970; 7 gennaio 1971, 8 gennaio 1971, 25 febbraio 1974, 11 novembre 1970, delibera della giunta regionale n. 201 del 26 gennaio 1982, delibera della giunta regionale n. 415 del 12 febbraio 1980, con i quali parte del territorio dei comuni appresso indicati è stato sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939 e che alcune delle predette aree venivano, con decreto ministeriale 22 maggio 1985, sottoposte a temporanea inedificabilità in attesa della redazione di un piano territoriale paesistico di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985;

Considerato che i tecnici incaricati dalla giunta regionale con deliberazione n. 1010 del 25 febbraio 1986 hanno provveduto alla redazione del piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale comprendente i seguenti comuni: Anzio, Aprilia, Ardea, Bassiano, Cisterna, Cori, Latina, Maenza, Nettuno, Norma, Pomezia, Pontinia, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Sermoneta, Sezze e Sonnino;

Considerato che l'assessore alla tutela ambientale ha proceduto a concertazioni con l'amministrazione provinciale di Latina e Roma, rispettivamente il 27 ottobre 1986 e 17 novembre 1986; nonché con le associazioni culturali, sindacati, federazioni di categoria, in data 1° dicembre 1986, e con le associazioni nazionali di bonifica, confagricoltura, coldiretti, E.P.T., consorzi di bonifica, ecc., il 5 dicembre 1986 e le comunità montane il 12 dicembre 1986, per quanto riguarda i criteri progettuali del piano stesso; nonché successivamente con la provincia di Latina l'11 novembre 1986, con il comune di Sezze e comuni dei Monti Lepini il 18 novembre 1986, con la provincia di Roma il 17 novembre 1986 (comuni della Costa) e il 17 novembre 1986 presso l'assessorato alla tutela ambientale con i comuni di Anzio e Nettuno;

Considerato che il piano territoriale paesistico, ambito territoriale n. 10, in questione, comprende i seguenti elaborati:

E1 — Vincoli ex legge n. 431/1985 (cinque tavole) in scala 1 : 25.000;
E2 — Aree e beni da sottoporre a tutela paesistica (cinque tavole) in scala 1 : 25.000;
E3-1 — Aree sottoposte a tutela paesistica (cinque tavole) in scala 1 : 25.000;
E3-2 — Classificazione delle aree ai fini della tutela (cinque tavole) in scala 1 : 25.000;
E3-3 — Classificazione delle aree ai fini della tutela ex legge n. 1497 in scala 1 : 10.000;
EX — Aree e beni da sottoporre a tutela paesistica in scala 1 : 50.000;
E2-1 — Descrizione dei perimetri di aree con elevato valore paesistico non vincolate;
E4 — Norme per la tutela dei beni e delle aree;
E5 — Relazione;

Allegato A - tavole 1÷11;
Allegato B - schede;

Ritenuto che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato in correlazione con il procedimento di formazione dei piani territoriali di coordinamento, è stato assicurato un coordinamento con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio;

Ritenuto che anche a seguito di quanto emerso nel corso delle discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle normative di piano nella competente commissione consiliare per l'urbanistica, la giunta ritiene opportuno:

a) precisare che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

b) stabilire che, fino all'approvazione definitiva del piano e delle relative norme da parte del consiglio regionale, l'esercizio della facoltà di deroga alle norme di piano nei casi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e per gli interventi previsti negli strumenti aventi efficacia di P.T.C. possa intervenire previo interpello della competente commissione consiliare per l'urbanistica entro termini brevi compatibili con quelli fissati dalle norme statali per il rilascio delle autorizzazioni nonché del comitato tecnico consultivo per l'urbanistica;

Considerato che il decimo comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato con l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, attribuisce in ogni caso al Ministro per i beni culturali e ambientali la potestà di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi di opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, anche in difformità delle decisioni regionali; e che l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, *istituisce* una competenza del Ministro dell'ambiente in materia di impatto ambientale, la quale nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico va esercitata di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali (comma quarto);

Considerato che le predette norme configurano una riserva di poteri ad organi dello Stato nella materia delegata concernente la tutela ambientale, e che detti poteri debbono e possono essere convenientemente preservati prevedendo che, nei casi richiamati nel precedente considerato, l'eventuale decisione intervenuta da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali o del Ministro dell'ambiente riguardo ad opere pubbliche dello Stato venga considerata siccome integrante una deroga alle tutele stabilite nel piano, tal quale prevista nell'apposita norma del piano paesistico di cui alla presente deliberazione;

A maggioranza;

Delibera:

1) di adottare il piano territoriale paesistico denominato ambito territoriale n. 10, il quale consta degli elaborati indicati nelle premesse e che, controfirmati dal competente assessore, sono allegati alla presente deliberazione;

2) di disporre che il predetto piano venga pubblicato presso l'albo dei comuni interessati ai sensi e con le modalità degli articoli 2 e 3 della legge n. 1497/1939, che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e che dell'avvenuta pubblicazione e deposito degli atti sia dato avviso mediante manifesti da affiggere nei comuni interessati dal piano;

3) di disporre che gli atti, con l'attestazione della avvenuta pubblicazione siano sottoposti al parere del comitato tecnico consultivo regionale - sezione I, che si esprimerà anche sulle osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale competente per l'approvazione;

4) di disporre che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

(Omissis).

Roma, addì 28 aprile 1987

Il presidente: MONTALI

90A0392

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 1987.

Adozione del piano territoriale paesistico denominato. Frosinone - ambito territoriale n. 11. (Deliberazione n. 2278).

LA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, che impone alle regioni di provvedere alla redazione dei piani territoriali paesistici ed a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge n. 431/1985 e della legge n. 1497/1939;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di piani territoriali paesistici degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della suddetta legge, il quale agli articoli 23 e 24 detta norme di attuazione dei piani stessi;

Visti i decreti ministeriali 23 gennaio 1958, 23 giugno 1967, 10 marzo 1969, 20 marzo 1969, 28 luglio 1970, 7 gennaio 1971, 1° febbraio 1971, 4 giugno 1973, 20 settembre 1974, 18 marzo 1963, 28 maggio 1961, 7 novembre 1963, delibera della giunta regionale n. 8184 del 27 dicembre 1985, con i quali parte del territorio dei comuni appresso indicati è stato sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939 e che alcune delle predette aree venivano, con decreto ministeriale 22 maggio 1985, sottoposte a temporanea inedificabilità in attesa della redazione di un piano territoriale paesistico di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985;

Considerato che i tecnici incaricati dalla giunta regionale con deliberazione n. 1009 del 25 febbraio 1986 hanno provveduto alla redazione del piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale comprendente i seguenti comuni: Alatri, Amaseno, Arnara, Boville Ernica, Ceccano, Collepardo, Ferentino, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Patrica, Supino, Torre Cajetani, Torrice, Trivigliano, Veroli, Vico nel Lazio, Villa S. Stefano;

Considerato che l'assessore alla tutela ambientale ha proceduto a concertazioni con l'amministrazione provinciale di Frosinone il 3 novembre 1986; nonché con le associazioni culturali, sindacati, federazioni di categoria, in data 1° dicembre 1986, e con le associazioni nazionali di bonifica, confagricoltura, coldiretti, E.P T., consorzi di bonifica, ecc., il 5 dicembre 1986 e con le comunità montane il 12 dicembre 1986, per quanto riguarda i criteri progettuali del piano stesso; nonché con i rappresentanti dei comuni di Vico nel Lazio, Veroli, Torre Cajetani, Ferentino, Monte San Giovanni Campano il giorno 3 novembre 1986;

Considerato che il piano territoriale paesistico; ambito territoriale n. 11, in questione comprende i seguenti elaborati:

E/0 — Relazione;
E/1 — Rilievo dei vincoli paesaggistici in scala 1:25.000 (in due tavole);
E/2 — Aree da sottoporre a tutela paesistica in scala 1:25.000 (in due tavole);
E/2a — Morfologia dei rilievi e identificazioni degli ambienti in scala 1:25.000 (in due tavole);
E/2b — Emergenze nella percezione assoluta in scala 1:25.000 (in due tavole);
E/2c — Emergenze nella percezione relativa in scala 1:25.000 (in due tavole);
E/2d — Possibilità edificatoria nei centri e nelle zone agricole in scala 1:25.000 (in due tavole);
E/3 — Piano paesistico dei subambiti in scala 1:25.000 (in due tavole);
E/3*bis* — Piano paesistico delle aree e dei sistemi esterni ai subambiti in scala 1:25.000 (in due tavole);

Area di tutela specifica in scala 1:10.000 delle seguenti zone:

E/3b.1 — Vico nel Lazio;
E/3b.2 — Vico nel Lazio;
E/3c.1 — Collepardo;
E/3c.2 — Collepardo;
E/3d — Casamari;
E/3a.1 — Guarcino;
E/3a.2 — Guarcino;
E/3e — Campo Catino;
E/3f — Lago di Cantera;
E/3g — Fumone;
E/3h — Ferentino;
E/3i — Alatri;
E/3l — Veroli;
E/3m — Boville Ernica;
E/3n — Patrica;
E/4 — Normativa;

Ritenuto che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato in correlazione con il procedimento di formazione dei piani territoriali di coordinamento, è stato assicurato un coordinamento con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio;

Ritenuto che anche a seguito di quanto emerso nel corso delle discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle normative di piano nella competente commissione consiliare per l'urbanistica, la giunta ritiene opportuno:

a) precisare che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

b) stabilire che, fino all'approvazione definitiva del piano e delle relative norme da parte del consiglio regionale, l'esercizio della facoltà di deroga alle norme di piano nei casi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e per gli interventi previsti negli strumenti aventi efficacia di P.T.C. possa intervenire prévio interpello della competente commissione consiliare per l'urbanistica entro termini brevi compatibili con quelli fissati dalle norme statali per il rilascio delle autorizzazioni nonché del comitato tecnico consultivo per l'urbanistica;

Considerato che il decimo comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato con l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, attribuisce in ogni caso al Ministro per i beni culturali e ambientali la potestà di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi di opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, anche in difformità delle decisioni regionali; e che l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istituisce una competenza del Ministro dell'ambiente in materia di impatto ambientale, la quale nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico va esercitata di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali (comma quarto);

Considerato che le predette norme configurano una riserva di poteri ad organi dello Stato nella materia delegata concernente la tutela ambientale, e che detti poteri debbono e possono essere convenientemente preservati prevedendo che, nei casi richiamati nel precedente considerato, la eventuale decisione intervenuta da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali o del Ministro dell'ambiente riguardo ad opere pubbliche dello Stato venga considerata siccome integrante una deroga alle tutele stabilite nel piano, tal quale prevista nell'apposita norma del piano paesistico di cui alla presente deliberazione;

A maggioranza;

Delibera:

1) di adottare il piano territoriale paesistico denominato Frosinone, ambito territoriale n. 11, il quale consta degli elaborati indicati nelle premesse e che, controfirmati dal competente assessore, sono allegati alla presente deliberazione;

2) di disporre che il predetto piano venga pubblicato presso l'albo dei comuni interessati ai sensi e con le modalità degli articoli 2 e 3 della legge n. 1497/1939, che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e che dell'avvenuta pubblicazione e deposito degli atti sia dato avviso mediante manifesti da affiggere nei comuni interessati;

3) di disporre che gli atti, con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, siano sottoposti al parere del comitato tecnico consultivo regionale - sezione I, che si esprimerà anche sulle osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale competente per l'approvazione;

4) di disporre che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

(Omissis).

Roma, addì 27 aprile 1987

Il presidente: MONTALI

90A0393

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 1987.

Adozione del piano territoriale paesistico - ambito territoriale n. 12 Valle del Liri. (Deliberazione n. 2279).

LA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, che impone alle regioni di provvedere alla redazione dei piani territoriali paesistici ed a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge n. 431/1985 e della legge n. 1497/1939;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di piani territoriali paesistici degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della suddetta legge, il quale agli articoli 23 e 24 detta norme di attuazione dei piani stessi;

Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1955, 17 agosto 1955, 26 giugno 1958, 15 giugno 1966, 26 novembre 1964, 26 settembre 1970, 22 ottobre 1970, 27 febbraio 1973, con i quali parte del territorio dei comuni appresso indicati è stato sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939 e che alcune delle predette aree venivano, con decreto ministeriale 22 maggio 1985, sottoposte a temporanea inedificabilità in attesa della redazione di un piano territoriale paesistico di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985;

Considerato che i tecnici incaricati dalla giunta regionale con deliberazione n. 1006 del 25 febbraio 1986 hanno provveduto alla redazione del piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale comprendente i seguenti comuni: Alvito, Arce, Arpino, Atina, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Castelliri, Colfelice, Fontana Liri, Fontechiari, Gallinaro, Isola del Liri, Pescosolido, Picinisco, Posta Fibreno, Roccadarce, S. Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, Santopadre, Settefrati, Sora, Villa Latina, Vicalvi;

Considerato che l'assessore alla tutela ambientale ha proceduto a concertazioni con l'amministrazione provinciale di Frosinone il 3 novembre 1986; nonché con le associazioni culturali, sindacati, federazioni di categoria, in data 1° dicembre 1986, e con le associazioni nazionali di bonifica, confagricoltura, coldiretti, E.P.T., consorzi di bonifica, ecc., il 5 dicembre 1986 e le comunità montane il 12 dicembre 1986, per quanto riguarda i criteri progettuali del piano stesso; nonché con i rappresentanti dei comuni di Alvito, Posta Fibreno, Castelliri, Settefrati, Picinisco, Arpino in data 11 novembre 1986;

Considerato che il piano territoriale paesistico, ambito territoriale n. 12, in questione comprende i seguenti elaborati:

E0R		— Relazione;
E0N		— Norme di attuazione;
E1	(a-b-c-d)	— Rilievo vincoli paesistici;
E2	(a-b-c-d)	— Aree da sottoporre a tutela paesistica;
E3	(a-b-c-d)	— Classificazione delle aree ai fini della tutela paesistica;

Ritenuto che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato in correlazione con il procedimento di formazione dei piani territoriali di coordinamento, è stato assicurato un coordinamento con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio;

Ritenuto che anche a seguito di quanto emerso nel corso delle discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle normative di piano nella competente commissione consiliare per l'urbanistica, la giunta ritiene opportuno:

a) precisare che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

b) stabilire che, fino all'approvazione definitiva del piano e delle relative norme da parte del consiglio regionale, l'esercizio della facoltà di deroga alle norme di piano nei casi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e per gli interventi previsti negli strumenti aventi efficacia di P.T.C. possa intervenire previo interpello della competente commissione consiliare per l'urbanistica entro termini brevi compatibili con quelli fissati dalle norme statali per il rilascio delle autorizzazioni nonché del comitato tecnico consultivo per l'urbanistica;

Considerato che il decimo comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato con l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, attribuisce in ogni caso al Ministro per i beni culturali e ambientali la potestà di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi di opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, anche in difformità delle decisioni regionali; e che l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istituisce una competenza del Ministro dell'ambiente in materia di impatto ambientale, la quale nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico va esercitata di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali (comma quarto);

Considerato che le predette norme configurano una riserva di poteri ad organi dello Stato nella materia delegata concernente la tutela ambientale, e che detti poteri debbono e possono essere convenientemente preservati prevedendo che, nei casi richiamati nel precedente considerato, la eventuale decisione intervenuta da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali o del Ministro dell'ambiente riguardo ad opere pubbliche dello Stato venga considerata siccome integrante una deroga alle tutele stabilite nel piano, tal quale prevista nell'apposita norma del piano paesistico di cui alla presente deliberazione;

A maggioranza;

Delibera:

1) di adottare il piano territoriale paesistico, ambito territoriale n. 12 Valle del Liri, il quale consta degli elaborati indicati nelle premesse e che, controfirmati dal competente assessore, sono allegati alla presente deliberazione;

2) di disporre che il predetto piano venga pubblicato presso l'albo dei comuni interessati ai sensi e con le modalità degli articoli 2 e 3 della legge n. 1497/1939, che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e che dell'avvenuta pubblicazione e deposito degli atti sia dato avviso mediante manifesti da affiggere nei comuni interessati dal piano;

3) di disporre che gli atti, con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, siano sottoposti al parere del comitato tecnico consultivo regionale - sezione I, che si esprimerà anche sulle osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale competente per l'approvazione;

4) di disporre che sul piano territoriale paesistico di cui alla presente deliberazione venga richiesta l'intesa alle autorità preposte al Parco nazionale d'Abruzzo, da conseguire prima dell'approvazione definitiva;

5) di disporre che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

(Omissis).

Roma, addì 28 aprile 1987

Il presidente: MONTALI

90A0394

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 23 marzo 1989.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona circostante l'abitato di Assoro.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e di belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, àppprovato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 21 novembre 1987, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Enna propone la rideterminazione del vincolo del comune di Assoro, deliberato nella seduta del 28 luglio 1966, limitandolo alla zona così perimetrata: «partendo dall'incrocio della S.P. n. 7 (Leonforte-Assoro) con la S.P. di Assoro-Morra S. Giorgio, si segue questa ultima in direzione nord-est e nord fino all'incrocio con la strada vicinale Pianazzo, che si percorre fino alla particella n. 158 del foglio n. 19 che viene inclusa; si continua lungo il confine tra i fogli 19 e 27 fino alla strada vicinale Punta Rito, altrimenti detta "Oreto' e si segue quest'ultima (in direzione sud e ovest) fino al confine con il foglio n. 18/A; si segue detto confine (in direzione nord, poi ovest, quindi sud) fino all'incrocio con la strada vicinale Scalilla, che si percorre, per breve tratto verso ovest, fino al Vallone-Scalilla; si segue il vallone sino alla S.P. n. 7 e quest'ultima (in direzione nord, nord-est) fino all'incrocio con la S.P. Assoro-Morra S. Giorgio»;

Accertato che i verbali del 28 luglio 1966 e del 21 novembre 1987 sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Assoro e depositati nella segreteria del comune stesso, per il periodo di tempo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Considerato che l'abitato di Assoro occupa un'area ellittica, con l'asse maggiore in direzione nord-sud, uniformemente inclinata verso occidente, alla sommità di una collina che dai 650 m della valle del Petrangela arriva a quota 901, alla sommità del breve pianoro sul quale insistono i ruderi del castello;

Constatato che la collina di Assoro si erge con rilievo a pendenza uniforme sul lato sud-occidentale, mentre sui lati sud-orientali, orientali, settentrionali e nord-occidentali la pendenza si accentua fino a diventare ripidissima a cavallo del versante settentrionale;

Rilevato che, a causa di una tale conformazione orografica, l'abitato di Assoro appare arroccato, al limite dell'area ellittica, come un acrocoro; con le case che arrivano al ciglio della scarpata e delimitano i confini del centro abitato, che, con pendenza decisamente più dolce, guadagna quasi la sommità della collina;

Constatato che, percorrendo la provinciale Leonforte-Assoro, aggirata al piede la collina di contrada Pianetti, il panorama si apre e l'osservatore viene immediatamente attratto dalla morfologia del promontorio, con le pendici ripidissime che salgono al limite inferiore dell'ampia superfice inclinata a ponente, come una gigantesca cavea aperta verso Leonforte, con le case al posto degli spettatori. Quindi, avvicinandosi alla città, l'abitato viene inghiottito dall'orizzonte e le pendici della collina divengono l'indiscusso protagonista della scena: in basso la vegetazione tradizionale dell'agricoltura dell'interno si arrampica su brevi terrazze fino a lasciare il posto alla vegetazione naturale, laddove la pendenza si accentua, e alle rocce affioranti, incoronate alla sommità dalla fitta collana di case affacciate sulla scarpata;

Constatato inoltre, che, percorrendo le pendici settentrionali della collina, lungo la provinciale Assoro-Morra S. Giorgio prima e la vicinale Pianozzo poi, il paesaggio naturale si fa più aspro lasciando pochi spazi alle terrazze coltivate, così che la vegetazione naturale occupa tutte le nicchie tra le rocce affioranti, e una serie di antichi sentieri guadagna la sommità con continui tornanti e giravolte che si arrampicano sui fianchi della collina; e che, percorrendo la parte finale della strada vicinale Oreto, dopo aver superato l'estremità meridionale della collina a quota 850, la vista si apre: a destra sulla sommità del pianoro della collina, dove i ruderi del

castello attraggono l'attenzione e riportano alla memoria la storia medioevale dei luoghi, a sinistra sull'abitato affacciato verso Leonforte; e che, infine, percorrendo le stradine al limite settentrionale e nord-occidentale dell'abitato, tra le case, di quando in quando, la vista si apre sulla ripida scarpata che precipita al vallone Petrangela;

Rilevato, quindi, che le pendici della collina costituiscono la splendida cornice all'interno della quale si svolge l'abitato di Assoro, e sono esse stesse quadro di un insieme naturale di pregevole interesse ambientale;

Ritenuto, pertanto, che nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesistico la zona circostante il centro abitato di Assoro, in conformità della proposta del 21 novembre 1987 della commissione provinciale di Enna per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, modificativa del precedente deliberato 28 luglio 1966 della stessa commissione;

Rilevato che, entro i termini di cui alla legge n. 1497/1939, non è stata prodotta alcuna opposizione alla sopracitata proposta di vincolo;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, la zona circostante l'abitato di Assoro, descritta come sopra e delimitata in rosso nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 21 novembre 1987, dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Enna, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497 del 1939 e 12 del regio decreto n. 1357 del 1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Assoro, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Assoro, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra indicata all'albo del comune di Assoro.

Palermo, addì 23 marzo 1989

L'assessore: GENTILE

ALLEGATO

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI ENNA

Verbale n. 6

L'anno millenovecentottantasette, il giorno ventuno del mese di novembre, nei locali della soprintendenza per i beni culturali e ambientali in Agrigento si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Enna,

(Omissis)

1) rideterminazione del vincolo 1497/1939 di Assoro;

(Omissis)

Il presidente, constatata la regolarità della commissione, inizia la esposizione dei motivi che hanno indotto alla rideterminazione del vincolo di Assoro. La commissione procede, quindi, alla lettura integrale della relazione e della descrizione del perimetro del vincolo.

L'abitato di Assoro occupa un'area ellittica, con l'asse maggiore in direzione N-S, uniformemente inclinata verso occidente, alla sommità di una collina che da 650 m della Valle del Petrangela arriva a quota 901 alla sommità del breve pianoro sul quale insistono i ruderi del castello.

La collina di Assoro si erge con rilievo a pendenza uniforme sul lato sud-occidentale mentre sui lati sud-orientali, orientali, settentrionali e nord-occidentali la pendenza si accentua fino a diventare ripidissima a cavallo del versante settentrionale.

L'abitato di Assoro appare quindi arroccato, al limite dell'area ellittica, come un acrocoro; con le case che arrivano al ciglio della scarpata e delimitano i confini del centro abitato che, con pendenza decisamente più dolce guadagna quasi la sommità della collina.

Percorrendo la provinciale Leonforte-Assoro, aggirata al piede la collina di contrada Pianetti, il panorama si apre sulla collina di Assoro e l'osservatore viene immediatamente attratto dalla morfologia della collina con le pendici ripidissime che salgono al limite inferiore dell'ampia superfice inclinata a ponente, come una gigantesca cavea aperta verso Leonforte, con le case al posto degli spettatori.

Avvicinandosi alla città l'abitato viene inghiottito dall'orizzonte e le pendici della collina divengono l'indiscusso protagonista della scena: in basso la vegetazione tradizionale dell'agricoltura dell'interno, si arrampica su brevi terrazze fino a lasciare il posto alla vegetazione naturale, laddove la pendenza si accentua, e alle rocce affioranti incoronate alla sommità dalla fitta collana di case affacciate sulla scarpata.

Percorrendo le pendici settentrionali della collina, lungo la provinciale Assoro-Morra S Giorgio prima e la vicinale Pianazzo poi, il paesaggio naturale si fa più aspro, lasciando pochi spazi alle terrazze coltivate; la vegetazione naturale occupa tutte le nicchie tra le rocce affioranti e una serie di antichi sentieri guadagna la sommità con continui tornanti e giravolte che si arrampicano sui fianchi della collina.

Percorrendo la parte finale della strada vicinale Oreto, dopo aver superato l'estremità meridionale della collina a quota 850 la vista si apre: a destra sulla parte sommitale del pianoro della collina, dove i ruderi del castello attraggono l'attenzione e riportano alla memoria la storia medioevale dei luoghi; a sinistra sull'abitato affacciato verso Leonforte.

Percorrendo le stradine al limite settentrionale e nord-occidentale dell'abitato di quando in quando, tra le case, la vista si apre sulla ripida scarpata che precipita al vallone Petrangela.

Scendendo dalla collina lungo il vallone Scalilla verso destra le pendici della collina conservano intatti i caratteri naturali mentre verso sinistra è prevalente il carattere della recente espansione dell'abitato.

Le pendici della collina costituiscono quindi, la splendida cornice all'interno della quale si svolge l'abitato di Assoro, e sono esse stesse quadro di un insieme che è solo arricchito dalla presenza dell'abitato perché il quadro stesso è interamente costruito dalla natura.

Per le suesposte ragioni la commissione, all'unanimità, ripropone il vincolo panoramico di Assoro e decide di sottoporre a vincolo la zona così delimitata: dall'incrocio della S.P. n. 7 (Leonforte-Assoro) con la S.P. di Assoro-Morra S. Giorgio, si segue quest'ultima in direzione N-E e N fino all'incrocio con la strada vicinale «Pianazzo» che si percorre fino alla particella n. 158 del foglio n. 19 che viene inclusa; continua lungo il confine tra i fogli 19 e 27 fino alla strada vicinale «Punta Rito» altrimenti detta «Oreto» e si segue quest'ultima (in direzione sud e ovest) fino al confine col foglio n. 18 A; si segue detto confine (in direzione nord, poi ovest, quindi sud) fino all'incrocio con la strada vicinale «Scalilla» che si percorre per breve tratto verso ovest fino al «Vallone-Scalilla»; si segue il vallone fino alla S.P. n. 7 e quest'ultima (in direzione nord, nord-est) fino all'incrocio con la S.P. Assoro-Morra S. Giorgio.

La commissione decide all'unanimità di chiedere al consiglio comunale di Assoro e all'assessorato regionale territorio e ambiente l'adeguamento della zona A di P.R.G. al perimetro riportato nella scheda C.S.V. elaborata dall'amministrazione regionale dei beni culturali e ambientali, ai fini della tutela ambientale di cui alle leggi regionali n. 70/1976 e n. 71/1978.

Il presidente dichiara chiusa la seduta dal che si è redatto il presente verbale.

(Omissis).

90A0307

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.n.c. Frasas*, con sede in Campi Bisenzio (Firenze) e stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze):

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 29 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1989: dal 1° agosto 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

2) *S.n.c. Frasas*, con sede in Campi Bisenzio (Firenze) e stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze):

periodo: dal 30 luglio 1989 al 30 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1989: dal 1° agosto 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

3) *S.p.a. D'Avenza*, con sede in Avenza di Carrara (Massa Carrara) e stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara):

periodo: dal 29 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 26 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Simex di Chimenti, Vannini e Fornai*, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e stabilimento di Sansepolcro (Arezzo):

periodo: dal 14 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 febbraio 1988 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Sime sistemi*, con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:

periodo: dal 19 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 22 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.n.c. Ines Vi.Ri.*, con sede in Castelfiorentino (Firenze) e stabilimento di Castelfiorentino (Firenze):

periodo: dal 12 dicembre 1988 all'11 giugno 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 15 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Bieffe Biochimici Firenze*, con sede in Grosotto (Sondrio) e uffici di Calenzano (Firenze):

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 4 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dall'8 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. C.I.S.A.*, con sede in Capolona (Arezzo) e stabilimento di Anghiari (Arezzo):

periodo: dal 12 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 14 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Fiat componenti e impianti per l'energia e industria - C.I.E.I.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 18 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 21 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Fiat Geotech - Divisione macchine movimento terra*, con sede in Modena e stabilimento di Cusano Milanino (Milano):

periodo: dal 12 dicembre 1988 al 28 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 15 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Crea*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimento di Montevarchi (Arezzo):

periodo: dal 12 giugno 1989 al 10 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 12 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Rodo*, con sede in Lastra a Signa (Firenze) e stabilimento di Lastra a Signa (Firenze):
periodo: dal 22 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 21 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Elettrocarbonium*, con sede in Milano e stabilimenti di Ascoli Piceno e Narni (Terni):
periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Corbetta*, con sede in Milano e stabilimento di Corbetta (Milano):
periodo: dal 24 settembre 1988 al 19 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85, decreto-legge n. 337/89) - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1983: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.a.s. Nuova Velcotex di Landoni R. & C.*, con sede in Legnano (Milano) e stabilimento di Legnano (Milano):
periodo: dal 3 ottobre 1988 al 5 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 6 aprile 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.a.s. Nuova Velcotex di Landoni R. & C.*, con sede in Legnano (Milano) e stabilimento di Legnano (Milano):
periodo: dal 6 dicembre 1988 al 4 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 6 dicembre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 6 dicembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.a.s. Nuova Velcotex di Landoni R. & C.*, con sede in Legnano (Milano) e stabilimento di Legnano (Milano):
periodo: dal 5 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 6 dicembre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione: dal 6 dicembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. P.E.M. - Produzioni elettromec.* dal 22 dicembre 1988 *Nuova Paneletric S.p.a.*, con sede in Cameri (Novara), e stabilimento di Cameri (Novara) e cantieri di Roma:
periodo: dal 30 maggio 1988 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Novakolor*, con sede in Milano e stabilimento di Nova Milanese (Milano):
periodo: dal 19 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 19 dicembre 1988;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Sige Holding*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):
periodo: dal 9 gennaio 1989 all'8 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. F.I.A.R.*: con sede in Teano (Caserta) e stabilimento di Roccamonfina (Caserta):
periodo: dal 12 febbraio 1988 al 7 agosto 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79). Fallimento del 12 febbraio 1988 - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 12 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Ed.In.*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):
periodo: dall'8 gennaio 1989 al 7 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

4) *S.p.a. Ed.In.*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):
periodo: dall'8 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Inecoma*, con sede in Casagiove (Caserta) e stabilimenti di Casagiove (Caserta) e Dragoni (Caserta):
periodo: dal 27 novembre 1988 al 26 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 25 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

6) *S.p.a. Inecoma*, con sede in Casagiove (Caserta) e stabilimenti di Casagiove (Caserta) e Dragoni (Caserta):
periodo: dal 27 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 25 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

7) *S.p.a. Ceramica Vavid*, con sede in Napoli e stabilimento di Pastorano (Caserta):
periodo: dal 5 dicembre 1988 al 4 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 2 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.a.s. F.lli Iaccarino di A. Iaccarino & C.*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):
periodo: dal 9 febbraio 1989 al 6 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 9 febbraio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 9 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Cerqua*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli):
periodo: dal 30 gennaio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986 dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Raccorderia meridionale*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):
periodo: dal 5 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 5 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Porcellane tecniche meridionali*, con sede in Torre del Greco (Napoli) e stabilimento di Torre del Greco (Napoli):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. M.C.S. - Manifattura ceramica salernitana*, con sede in Fuorni (Salerno) e stabilimento di Fuorni (Salerno):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 30 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. .M.C.S. - Manifattura ceramica salernitana*, con sede in Fuorni (Salerno) e stabilimento di Fuorni (Salerno):

periodo: dal 1° dicembre 1987 al 31 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. M.C.S. - Manifattura ceramica salernitana*, con sede in Fuorni (Salerno) e stabilimento di Fuorni (Salerno):

periodo: dal 1° giugno 1988 al 30 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. M.C.S. - Manifattura ceramica salernitana*, con sede in Fuorni (Salerno) e stabilimento di Fuorni (Salerno):

periodo: dal 1° dicembre 1988 al 21 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Pastificio Antonio Pallante*, con sede in Capodrise (Caserta) e stabilimento di Capodrise (Caserta):

periodo: dal 27 novembre 1988 al 26 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 23 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Pastificio Antonio Pallante*, con sede in Capodrise (Caserta) e stabilimento di Capodrise (Caserta):

periodo: dal 27 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale: 1° luglio 1988 dal 23 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Lavanderia partenopea*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 9 gennaio 1989 all'8 luglio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989: dal 12 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Cucirini Vitolo*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 15 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 16 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

20) *S.a.s. - Calzaturificio Chanelles di Nacarlo Vincenzo & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 5 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 5 gennaio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
prima concessione: dal 5 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1989:

1) Area di Val Vomano - Comune di Colledara (Teramo). — Realizzazione del traforo del Gran Sasso-Villa Vomano, cantiere svincolo di Colledara; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1986 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera CIPI 27 ottobre 1989;
proroga da ventiquattro mesi al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

2) Area di Val Vomano - Comune di Colledara (Teramo). — Realizzazione del traforo del Gran Sasso-Villa Vomano, cantiere svincolo di Colledara; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1986 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 a trenta mesi;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

3) Area di Val Vomano - Comune di Colledara (Teramo). — Realizzazione del traforo del Gran Sasso-Villa Vomano, cantiere svincolo di Colledara; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1986 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga da trenta a trentasei mesi;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

4) Area del comune di Fisciano (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione della seconda Università della Campania, terzo stralcio; lavoratori sospesi dal 19 settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

delibera CIPI: 8 agosto 1989;
concessione primi sei mesi.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 settembre 1989, n. 10656/1.

5) Area del comune di Fisciano (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione della seconda Università della Campania, terzo stralcio; lavoratori sospesi dal 19 settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

delibera CIPI: 8 agosto 1989;
proroga da sei mesi al 31 maggio 1989.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 settembre 1989, n. 10656/2.

6) Area del comune di Fisciano (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione della seconda Università della Campania, terzo stralcio; lavoratori sospesi dal 19 settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 settembre 1989, n. 10656/3.

7) Area del comune di Cardeto (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al trasferimento dell'abitato di Cardeto di cui al primo lotto, resisi disponibili dal 5 settembre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera CIPI 27 ottobre 1989;
proroga dal 1° aprile 1988 al 30 settembre 1988;
primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985.

8) Area del comune di Cardeto (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al trasferimento dell'abitato di Cardeto di cui al primo lotto, resisi disponibili dal 5 settembre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera CIPI 27 ottobre 1989;
proroga dal 1° ottobre 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985.

9) Area del comune di Cardeto (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al trasferimento dell'abitato di Cardeto di cui al primo lotto, resisi disponibili dal 5 settembre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985.

10) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione della «Nuova Università degli studi di Napoli in S. Angelo, facoltà di scienze naturali, matematiche, fisiche ed economia e commercio» finanziata dall'Università degli studi di Napoli. Lavoratori disponibili dal 24 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

delibera CIPI 27 ottobre 1989;
proroga dal 24 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988.

11) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione della «Nuova Università degli studi di Napoli in S. Angelo, facoltà di scienze naturali, matematiche, fisiche ed economia e commercio» finanziata dall'Università degli studi di Napoli. Lavoratori disponibili dal 24 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 a sei mesi.

12) Area dei comuni in provincia di Salerno. — Imprese impegnate nella realizzazione del progetto PS3/141 Disinquinamento del Golfo di Napoli. Lavoratori disponibili a decorrere dal 1° ottobre 1988 entro il 31 dicembre 1988:

delibera CIPI 27 ottobre 1989;
proroga dal 1° ottobre 1988 al 31 dicembre 1988.

13) Area dei comuni in provincia di Salerno. — Imprese impegnate nella realizzazione del progetto PS3/141 - Disinquinamento del Golfo di Napoli. Lavoratori disponibili a decorrere dal 1° ottobre 1988 entro il 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° gennaio 1989 a sei mesi.

14) Area del comune di Siracusa. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento o per l'avvio a completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte con fondi statali; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1977 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 337/89;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Manifattura di Giaveno*, con sede in Torino e stabilimento di Giaveno (Torino):

periodo: dal 14 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 17 agosto 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Martex*, con sede in Verrone (Vercelli) e stabilimenti di Lanzo Torinese (Torino) e Verrone (Vercelli):

periodo: dal 19 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 19 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.n.c. C.M.A. di Airasca Gioacchino & C.*, con sede in Bagnolo Piemonte (Cuneo) e stabilimento di Bagnolo Piemonte (Cuneo):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 luglio 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 30 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Manganelli*, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e stabilimento di Sezzadio (Alessandria):

periodo: dal 22 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 25 maggio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1989: dal 25 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Pirelli nastri tecnici*, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e stabilimento di Ferrandina (Matera):

periodo: dal 17 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

6) *Soc. Azalea*, con sede in Ameno (Novara) e stabilimento di Ameno (Novara):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 20 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 22 maggio 1986 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 22 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *Soc. Azalea*, con sede in Ameno (Novara) e stabilimento di Ameno (Novara):

periodo: dal 21 maggio 1989 al 22 maggio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 22 maggio 1986 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 22 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Fila Sport*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimenti di Biella (Vercelli); magazzino di Cerrione (Vercelli); magazzino di Massazza (Vercelli):

periodo: dal 21 agosto 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 22 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Carlo Gavazzi Controls*, con sede in Milano e stabilimento di Pocapaglia (Cuneo):

periodo: dal 2 febbraio 1983 al 1° agosto 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 28 gennaio 1982: dal 3 agosto 1981;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge n. 675/77.

2) *S.p.a. Carlo Gavazzi Controls*, con sede in Milano e stabilimento di Pocapaglia (Cuneo):

periodo: dal 2 agosto 1983 al 1° febbraio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 28 gennaio 1982: dal 3 agosto 1981;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge n. 675/77.

3) *S.p.a. Carlo Gavazzi Controls*, con sede in Milano e stabilimento di Pocapaglia (Cuneo):

periodo: dal 2 febbraio 1984 al 16 luglio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 28 gennaio 1982: dal 3 agosto 1981;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge n. 675/77.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ausidet*, con sede in Milano e stabilimento di Crotone (Catanzaro):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Calzaturificio Damiano*, con sede in Guardiagrele (Chieti) e stabilimento di Guardiagrele (Chieti):

periodo: dal 13 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 14 marzo 1987 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1984: dal 1° agosto 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Calzaturificio Damiano*, con sede in Guardiagrele (Chieti), e stabilimento di Guardiagrele (Chieti):

periodo: dall'11 settembre 1989 al 14 marzo 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79 - fallimento del 14 marzo 1987 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1984: dal 1° agosto 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Maglificio Santacaterina*, con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari) e stabilimento di Acquaviva delle Fonti (Bari):

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 22 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 24 aprile 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1989: dal 24 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Teplamed*, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e stabilimento di S. Gregorio (Reggio Calabria):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 31 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 aprile 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.n.c. Martiriggiano Roberto & C.*, con sede in Galatone (Lecce) e stabilimento di Galatone (Lecce):

periodo: dal 6 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 settembre 1986 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.n.c. Martiriggiano Roberto & C.*, con sede in Galatone (Lecce) e stabilimento di Galatone (Lecce):

periodo: dal 4 settembre 1989 al 26 settembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 settembre 1986 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dall'11 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Officine di Selci*, con sede in Selci Umbro (Perugia) e stabilimento di San Giustino (Perugia):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. S.G.T. - Società generale termotecnica*, con sede in Bari e stabilimenti di Bari, Cittadella (Padova) e uffici di Sesto Fiorentino (Firenze):

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 giugno 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Delta veicoli speciali*, con sede in Verbania Fondotoce (Novara) e stabilimenti di Novara e Verbania Fondotoce (Novara):

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 18 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Delta veicoli speciali*, con sede in Verbania Fondotoce (Novara) e stabilimenti di Novara e Verbania Fondotoce (Novara):

periodo: dal 19 gennaio 1989 al 18 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 19 gennaio 1989 - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 19 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Delta veicoli speciali*, con sede in Verbania Fondotoce (Novara) e stabilimenti di Novara e Verbania Fondotoce (Novara):

periodo: dal 19 luglio 1989 al 20 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 19 gennaio 1989 - CIPI 27 ottobre 1988;
prima concessione: dal 19 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.n.c. Pueblo*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Scerne di Pineto (Teramo):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 20 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 20 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Dimabox*, con sede in Roccella Jonica (Reggio Calabria) e stabilimento di Roccella Jonica (Reggio Calabria):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 27 luglio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 27 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Inter.Co*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 2 marzo 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. Inter.Co*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 2 marzo 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 2 marzo 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.r.l. Calzaturificio Walkover*, con sede in Manfredonia (Foggia) già Valenzano (Bari) e stabilimento di Valenzano (Bari):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 30 novembre 1988 - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.r.l. Aeronautica sarda*, con sede in Cagliari-Elmas e stabilimento di Cagliari-Elmas:

periodo: dal 9 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 6 luglio 1988 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.r.l. Car Bus*, con sede in Apricena (Foggia) e stabilimento di Apricena (Foggia):

periodo: dal 5 giugno 1989 al 2 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 9 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

20) *Ditta Tomaificio E.M.C.A. di Altomare Carlo*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari):

periodo: dal 20 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 22 dicembre 1987 - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 22 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *Ditta Tomaificio E.M.C.A. di Altomare Carlo*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 22 dicembre 1987 - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 22 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *Ditta Tomaificio E.M.C.A. di Altomare Carlo*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari):

periodo: dal 19 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 22 dicembre 1987 - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 22 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *S.p.a. Temesa*, con sede in S. Gregorio - Reggio Calabria e stabilimenti di S. Gregorio - Reggio Calabria:

periodo: dal 14 agosto 1989 al 31 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: no.

24) *S.n.c. Mast linee sportive*, con sede in Ancarano (Teramo) e stabilimento di Ancarano (Teramo):

periodo: dal 20 agosto 1989 al 18 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 18 agosto 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 18 agosto 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

90A0400

Scioglimento di società cooperative

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 dicembre 1989 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Cooperativa macchine agricole di Coccolia - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Ravenna, costituita per rogito Bettucci in data 12 gennaio 1949, rep. 13273, reg. soc. 1692, tribunale di Ravenna;

società cooperativa agricola «Foraggere e affini - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Ravenna, costituita per rogito Scarano in data 24 novembre 1971, rep. 71294, reg. soc. 3672, tribunale di Ravenna;

società cooperativa agricola «Mercurio - Società ortofrutticoltori a r.l.», con sede in Lavezzola (Ravenna), costituita per rogito Troili in data 24 marzo 1969, rep. 425, reg. soc. 3367, tribunale di Ravenna;

società cooperativa agricola «Consorzio sviluppo agricolo interregionale - S.Agr.I. a r.l.», con sede in Russo (Ravenna), costituita per rogito Toscano in data 18 giugno 1982, rep. 23159, reg. soc. 8032, tribunale di Ravenna;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola di forestazione di Aglio di Coli - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Coli (Ravenna), costituita per rogito Ferrerio in data 16 gennaio 1982, rep. 45959, reg. soc. 6740, tribunale di Ravenna;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola di Groppo Arcelli - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Piozzano (Piacenza), costituita per rogito Ferrerio in data 1° giugno 1977, rep. 39971, reg. soc. 4416, tribunale di Piacenza.

90A0420

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Riduzione, da tre a due, del numero dei commissari liquidatori del Banco Ambrosiano S.p.a., in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 22 dicembre 1989, ha ridotto da tre a due il numero dei commissari liquidatori del Banco Ambrosiano S.p.a., con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente attribuzione dei poteri di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, ai commissari liquidatori rimasti in carica, signori dott. Lanfranco Gerini e avv. Franco Spreafico.

90A0422

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 31 gennaio 1990 è pagabile presso le banche sottoindicate, la quinta cedola d'interesse relativa al semestre agosto 1989-gennaio 1990 del prestito obbligazionario 1987/1993, indicizzato 2ª emissione, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 6% lordo, pari al 5,625% al netto della ritenuta fiscale del 6,25%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi & C.

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto A, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di novembre e dicembre 1989 è risultato pari al 13,22%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto B, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di novembre e dicembre 1989, corretto dal fattore moltiplicativo in uso per i C.C.T. di attuale emissione (1-tn/1-to), è risultato pari al 13,5975%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 12,954% equivalente al tasso semestrale del 6,28%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,15%, le obbligazioni frutteranno per il semestre febbraio 1990-luglio 1990, scadenza 31 luglio 1990, cedola n. 6, un interesse lordo del 6,45% pari ad un rendimento del 6,047% al netto della ritenuta fiscale del 6,25%.

90A0423

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**296.000**
- semestrale	**L.**	**160.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**52.000**
- semestrale	**L.**	**36.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**166.000**
- semestrale	**L.**	**88.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**52.000**
- semestrale	**L.**	**36.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**L.**	**166.000**
- semestrale	**L.**	**90.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	**L.**	**556.000**
- semestrale	**L.**	**300.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L.**	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**255.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 0 2 4 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000